

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1161)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 22 maggio 1973 (V. Stampato n. 1723)*

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione**

(SCALFARO)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 25 maggio 1973*

**Proroga delle borse di studio per giovani laureati  
e di borse di addestramento didattico e scientifico**

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Le borse annuali per giovani laureati, di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e quelle biennali di addestramento didattico e scientifico di cui all'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, che, già confermate, sono scadute dopo il 30 ottobre 1971 o verranno a scadere anteriormente al 31 dicembre 1973, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1973.

La proroga della borsa già scaduta viene concessa, con le modalità fissate dalle vigenti disposizioni per la conferma, ai borsisti che abbiano continuato a prestare la loro attività posteriormente alla scadenza della borsa che si proroga.

Il direttore dell'istituto o il professore ufficiale, cui compete formulare la proposta per la conferma della borsa, è tenuto altresì ad attestare l'effettiva continuazione dell'attività svolta dal borsista e i periodi di eventuale interruzione, per i quali non deve essere erogato il corrispondente rateo della borsa.

Ai fini dei precedenti commi, è autorizzata la spesa di lire 6.865.500.000 riferita per lire 3.185.750.000 alle borse di studio per giovani laureati e per lire 3.679.750.000 alle borse di addestramento didattico e scientifico.

All'onere di complessive lire 6.865.500.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede, quanto a lire 3.076.500.000, a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972 e, quanto a lire 3.789.000.000, mediante riduzione del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.